ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-362 del 01/06/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Indizione di procedura in economia per l'aggiudicazione del servizio per attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)".
Proposta	n. PDTD-2011-366 del 01/06/2011
Struttura adottante	Direzione Tecnica
Dirigente adottante	Belladonna Vito
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute
Dirigente proponente	Lauriola Paolo
Responsabile del procedimento	Lauriola Paolo

Questo giorno 01 (uno) giugno 2011 (duemilaundici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: **Direzione Tecnica. Indizione di procedura in economia per l'aggiudicazione del servizio per attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)".**

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 06/05/2011 "Presa d'atto dell'approvazione del progetto 3CE292P3 "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for couteracting the global Urban Heat Island phenomenon – acronimo UHI" nell'ambito del Programma di cooperazione interregionale Central Europe", che delega al Direttore Tecnico ed al Direttore del SIMC l'adozione di ogni atto che, nell'ambito del budget allegato alla Delibera, si renda necessario per garantire lo svolgimento delle attività progettuali;

PREMESSO:

- che Arpa Emilia-Romagna partecipa al suddetto progetto "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for couteracting the global Urban Heat Island phenomenon – UHI" in qualità di partner capofila;
- che la complessità organizzativa derivante dalla gestione del citato progetto nei diversi contesti amministrativi dei paesi partecipanti necessita di alta specializzazione, di precedenti e consolidate esperienze nel campo dei progetti europei di cooperazione territoriale, di conoscenze integrate in materia di comunicazione e disseminazione, nonché di un'elevata capacità nel gestire i rapporti con i partner;

CONSIDERATO:

- che, pertanto, si rende opportuna la fornitura di un supporto alla gestione della comunicazione per sostenere le strutture dell'Amministrazione appaltante nella realizzazione del progetto;
- che, coerentemente con quanto previsto nel progetto, si ritiene necessario avvalersi di una ditta esterna in grado di fornire un servizio di assistenza nella:
 - produzione di reportistica tecnica di supporto alla composizione del quadro conoscitivo concernente l'entità del fenomeno dell'isola di calore urbana;

- predisposizione di un piano di comunicazione;
- relazioni con i mezzi di comunicazione;
- produzione e stampa dei materiali di comunicazione;
- supporto all'istituzione della rete transnazionale e suo coordinamento;
- supporto nella definizione delle strategie di adattamento al fenomeno dell' isola di calore urbana tramite la definizione di un portfolio di strategie di adattamento specificamente definite per le differenti aree di progetto;
- descrizione delle diverse aree urbane oggetto di analisi.

- che la capacità nel gestire partenariati internazionali compositi, sia per nazionalità che per tipologia dei soggetti coinvolti (enti pubblici, enti di ricerca, università), si ritiene un requisito indispensabile per un'efficace ed efficiente esecuzione delle attività;

VISTE:

- la D.D.G. n. 80 del 23/12/10 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013,del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011";
- la D.D.G. n. 81 del 23/12/10 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2011";
- il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" con particolare riferimento all'art. 125 in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al DPR n. 207/2010;
- il Regolamento di Arpa per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con DDG 46 del 6/5/2011;

VISTO IN PARTICOLARE:

- l'art. 5 del citato Regolamento secondo cui:
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento di servizi in economia di valore pari o superiore a 20.000 Euro, i dirigenti competenti adottano una determinazione a contrarre (determina di indizione), individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- per servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene previo invio di lettera di invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

- che, a tal fine, è stato pubblicato sul sito internet di ARPA-ER l'avviso di avvio della procedura in data 20 Aprile 2011;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'Allegato E) del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con DDG n. 65/2010 – richiamato, altresì, dall'art. 4 del sopra citato Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia – il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna ha competenza in merito all'affidamento di forniture di beni e servizi in economia;

- che, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, presso la Direzione Generale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della lettera di invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto;

- che, sempre ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, il responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Paolo Lauriola;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che – trattandosi di servizi di natura intellettuale - non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

- che il servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di programmazione, gestione, attuazione e monitoraggio previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale UHI, risulta dettagliatamente descritto nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare Tecnico allegati alla presente determinazione (Allegato A e B) quali parti integranti e sostanziali;
- che il costo complessivo stimato per la realizzazione del servizio, pari a euro 98.000,00 IVA esclusa, trova completa copertura dal finanziamento previsto dal progetto cod. 3CE292P3 "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for couteracting the global Urban Heat Island phenomenon – acronimo UHI" nell'ambito del programma di cooperazione interregionale Central Europe;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia del servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)" di cui si è detto sopra, da espletarsi mediante invito ad almeno cinque ditte individuate dal responsabile del procedimento a seguito di specifica indagine di mercato;
- di stabilire che l'affidamento del servizio avverrà a favore della ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, secondo quanto previsto nella lettera di invito allegata alla presente determinazione (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Capitolato d'oneri, il disciplinare tecnico e la lettera di invito, allegati sub A, B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile CTR Ambiente e Salute, Dott. Paolo Lauriola, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la forniture di beni e servizi in economia, il responsabile del procedimento è lo stesso Dott. Paolo Lauriola;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, sulla base del Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. 65 del 27/9/2010;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi sopra esposti, all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia del servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)" di cui si è detto in premessa, per la durata di 36 mesi;
2. di approvare il Capitolato d'oneri, il Disciplinare Tecnico e la lettera di invito, allegati A e B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
3. di quantificare il valore dell'appalto in Euro 98.000,00 IVA esclusa;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. di dare atto che si procederà alla consultazione – attraverso l'invio della lettera di invito – di almeno cinque operatori economici come si è detto in premessa;
6. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito (all. C);
7. di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi alla lettera d'invito, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un'apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza delle offerte;
9. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
10. di dare atto che, espletata la fase di scelta del contraente – secondo quanto previsto nel Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia - si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato;
11. di dare atto che il costo presunto di Euro 117.600,00 (IVA inclusa), avente natura di servizi vari appaltati esternamente (SERAP SEVAR) trova completa copertura dal finanziamento previsto dal progetto cod. 3CE292P3 "Development and application of

mitigation and adaptation strategies and measures for couteracting the global Urban Heat Island phenomenon – acronimo UHI" (UHI10-DTPNC).

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

SUMMARY OF THE APPLICATION FORM

European Territorial Cooperation Objective
CENTRAL EUROPE Programme

Title of the project:
Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global

Acronym: UHI

Lead Applicant (official name of the institution in English):
Regional Agency for Environmental Protection in Emilia-Romagna

Lead Applicant country: Italia
Region: Emilia-Romagna

Priority: Priority 3
Area of Intervention: 3.2 Reducing Risks and Impacts of Natural and Man-made Hazards

Duration:

Start date		End date		Duration (months)
5	2011	4	2014	36

1. Project summary

The urban heat island (UHI) is a microclimatic phenomenon that occurs in the metropolitan areas. It consists in a significant increasing of the temperature in the urban area respect to the surrounding peri-urban and rural neighbourhoods. This phenomenon is known and studied since eighties and is caused by:

- physical characteristics of the surfaces: because of the thermal and radioactive proprieties of the materials composing urban surfaces, such as concrete and asphalt, that absorb rather than reflecting solar radiations;

- lack of natural evaporative surfaces (vegetation) that, in rural areas, contribute to maintain a stable energy balance;

- augmentation of the vertical surface that both provide an increased surface absorbing and reflecting solar radiation as well as block winds that could contribute to the lowering of the temperature (canyon effect);

- human activities that mainly consists in heat produced by hating and cooling plants, industrial activities, vehicles, etc.;

- high level of pollutants that alter the radioactive proprieties of the atmosphere.

 Timbro e firma

The intensity of UHI phenomenon raises proportionally to the dimension and population of the urban area; consequently, it is doomed to become more severe in the coming years due to the constant growing of number of people living in urban areas. The UHI effects are directly related to (and worsened by) the climate change phenomena, where it is expected that an increase of the average temperature has a stronger and immediate effect on the health of people living in cities, and particularly in weak categories (diseased and aged citizens, etc.).
The project, starting from a deep analysis of the phenomenon carried out with traditional micrometeorology techniques and remote sensing techniques, is designed to both develop mitigation and risk prevention and management strategies.
In particular, mitigation strategies consist in the adoption of urban and land planning models that prevent the establishment of UHI, while risk prevention/management strategies aim at reducing the impact of phenomena related to UHI, such as summer bioclimatic discomfort.

The general objective of the project is to establish a Transnational attention, as well as policies and practical actions, for the prevention, adaptation and mitigation of the natural and man-made risks arising from the urban heat island phenomenon.

In particular, the project is indented to:

- provide a deeper knowledge on the man-made risk of the UHIs and its interactions with global climate change;

- establish a permanent transnational network for monitoring the phenomenon and its development;

- set up suitable strategies for the mitigation of- and the adaptation to UHI;

- improve current land-use planning tools and civil management systems according to mitigation and adaptation strategies.

UHI project is developed in 8 of the most relevant metropolitan areas and MEGAs (Mega Urban Regions) of Central Europe cooperation programme: the metropolitan cluster of Bologna – Modena (IT) and the urban corridor of Venice – Padua (IT), the cities of Wien (AT), Stuttgart (D), Lodz & Warsaw (PL), Ljubljana (SI), Budapest (HU) and Prague (CZ). The broad participation of cities belonging to 7 CE Countries assures an optimal coverage of the Programme spaces and potential of replication into other territorial contexts. Additionally, the direct participation into the project of the regional planning directions as well as the City Council assure a concrete impact of the project deliverables into the pilot areas and the effective ownership of strategies and planning options.

2. Project partnership

P.1 Regional Agency for Environmental Protection in Emilia-Romagna (IT)

P.2 Emilia Romagna Region. General Directorate Territorial and negotiated planning, agreements (IT)

P.3 Veneto Region - Spatial Planning and Parks Department (IT)

P.4 Consortium for Coordination of Research Activities Concerning the Venice Lagoon System (CORILA) (IT)

P.5 Karlsruhe Institute of Technology (DE)

P.6 Municipality of Stuttgart (DE)

P.7 Meteorological Institute - University of Freiburg (DE)

P.8 Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy Of Sciences (PL)

P.9 City of Lodz

P.10 Nofer Institute of Occupational Health (PL)

P.11 Vienna University of Technology - Department of Building Physics and Building Ecology - Institute of Architectural Sciences (AT)

P.12 Municipal Department 22 - Environmental Protection Department in Vienna (MA 22) (AT)

P.13 Hungarian Meteorological Service (HU)

P.14 Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics (CZ)

P.15 City Development Authority of Prague (CZ)

P.16 Czech Hydrometeorological Institute (CZ)

P.17 Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI)

P.18 Municipality of Ljubljana (SI)

3. Project funding

Location of partner	Source of funding	Amount
CENTRAL EUROPE partners	ERDF	3.146.481,97 €
	- out of which for activities in Third Countries (ERDF)	0,00 €
	Public co-financing	836.572,23 €
	Private co-financing	0,00 €
	TOTAL budget EU CENTRAL EUROPE partners	**3.983.054,20 €**
EU partners outside CENTRAL EUROPE	ERDF	0,00 €
	Public co-financing	0,00 €
	Private co-financing	0,00 €
	TOTAL budget EU partners outside CENTRAL EUROPE	**0,00 €**
Third Country partners (ENPI countries, IPA countries, others)	ENPI/IPA funding	0,00 €
	Public co-financing from ENPI/IPA countries	0,00 €
	Private co-financing from ENPI/IPA countries	0,00 €
	Total budget Third Country partners with ENPI, IPA	**0,00 €**
	Public co-financing from Third Countries (own funds)	0,00 €
	Private co-financing from Third Countries (own funds)	0,00 €
	Total budget Third Country partners (own funds)	**0,00 €**
	TOTAL ERDF	**3.146.481,97 €**
	TOTAL ELIGIBLE BUDGET	**3.983.054,20 €**
	TOTAL BUDGET	**3.983.054,20 €**

Timbro e firma

4. Target Groups

→ **Public bodies:** municipalities; regional administrations, national administration, monitoring authorities
→ **Public bodies:** municipalities; regional administrations, national administration, monitoring authorities
→ **Private bodies** (architects, planners, and urban designers, entrepreneurship associations)
→ **Citizens** (urban areas' dwellers, sensitive groups of elderly, patient groups, children)

5. Work packages

5.1 Work package 0

Responsible partner: LP- Regional Agency for Environmental Protection in Emilia-Romagna
Work package name: Project preparation

5.2 Work package 1

Work package name: Project management and coordination

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
1.1.	Fulfillment of start up requirements	1	3
1.2.	Day to day project management, coordination and internal communication	3	36
1.3.	Steering and monitoring of the project implementation	3	36
1.4.	Financial management, certification of expenditure	3	36

Outputs:

1.1.1 Negotiation
1.1.2 Contracting

1.2.1 Project management
1.2.2 Project technical secretariat

1.3.1 Set up of Project Steering Committee
1.3.2 External independent Appraisal

1.4.1 Financial management
1.4.2 Audit

Timbro e firma

5.3 Work package 2

Work package name: Communication, knowledge management and dissemination

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
2.1.	Media communication/ dissemination	1	36
2.2.	Non-media communication/ dissemination and website	1	36
2.3.	PR Events	1	36
2.4.	Communication Strategy	1	36

Outputs:

2.1.1 MEDIA articles and press released

2.2.1 Electronic newsletter
2.2.2 Local Dissemination material
2.2.3 Web site and multimedia dissemination
2.2.4 Regional handbook
2.2.5 Final publication

2.3.1 Kick off event
2.3.2 Local events (sensitizations) 2 per area
2.3.3 Final Conference

2.4.1 Communication Plan
2.4.2 Project communication team
2.4.3 Results Exploitation Action Plan

5.4 Work package 3

Work package name: Framework analysis

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
3.1.	State of the art	2	7
3.2.	UHI vs CLIMATE CHANGE	6	20

Outputs:

3.1.1 drafting of UHI knowledge review
3.1.2 Urban planning rules review
3.1.3 1st Transnational Scientific Board (TSB) mtg
3.1.4 Collection of most relevant experiences on UHI

3.2.1 Forecasting model
3.2.2 Report on UHI vs climate change

Timbro e firma

5.5 Work package 4

Work package name: Transnational Network and UHI assessment's tools

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
4.1.	Transnational network	2	36
4.2.	Methodology and area definition	5	22
4.3.	Central Europe UHIs web database and Atlas	14	22

Outputs:

4.1.1 Transnational Scientific Board (TSB)
4.1.2 Local Working Groups

4.2.1 Preliminary recognition action
4.2.2 UHI assessment manual
4.2.3 Gold standard for an UHI evaluation
4.2.4 2nd Transnational Scientific Board (TSB) mtg

4.3.1 Data collection for web data base
4.3.2 Web data base methodology
4.3.3 WEB database
4.3.4 Central Europe UHIs Atlas

5.6 Work package 5

Work package name: Mitigation and adaptation strategies

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
5.1.	Extent of UHI effects and corresponding potential M&A measures	11	16
5.2.	Establishment of an effective UHI modelling environment	16	25
5.3.	Definition of mitigation and adaptation strategies	23	34

Outputs:

5.1.1 Description of the different Urban areas
5.1.2 Catalogue of M&A strategies
5.1.3 3rd Transnational Scientific Board (TSB) mtg

5.2.1 Preliminary analysis for the UHI modelling
5.2.2 UHI modelling
5.2.3 4th Transnational Scientific Board (TSB) mtg

5.3.1 Prelim. study for definition of Urban Areas & spatial planning strategy
5.3.2 Transnational strategy for Urban Areas & spatial planning
5.3.3 Mitigation: Area specific portfolio
5.3.4 Adaptation: area specific portfolio

Timbro e firma

5.7 Work package 6

Work package name: Pilot and capitalization actions for limiting UHIs effects

	Title of action	Start month of Action	End month of Action
6.1.	Analysis of the experiences on a DSS and setup of the system	11	27
6.2.	Urban planning feasibility studies	18	31

Outputs:

6.1.1 Preliminary phase for the Decision support system (DSS)
6.1.2 Decision support system (DSS)

6.2.1 5th Transnational Scientific Board (TSB) mtg
6.2.2 Pilot action: mitigation UHI effects
6.2.3 Pilot actions: adaptation UHI effects

Timbro e firma

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto è fissata in 98.000,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

Art. 3 – Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento di un servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)", approvato nell'ambito del Programma operativo di Cooperazione Transnazionale Central Europe (CE) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 dei Fondi strutturali europei, presso la struttura di Arpa Direzione Tecnica, Centro Tematico regionale Ambiente e Salute, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato.
Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla conferma d'ordine. Il fornitore garantisce l'eventuale correzione e/o integrazioni dei materiali nei due mesi successivi alla conclusione del servizio.
2. Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le

relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

 a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;

 b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

 c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;

 d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.

3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.

4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Sarà cura del Fornitore inoltre:

 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;

- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10- Penali

1. Il mancato rispetto da parte del fornitore dei tempi stabiliti e comunque concordati con Arpa per la realizzazione dei servizi, comporta il pagamento di una penale di importo pari allo 0,5 per mille dell'importo della fornitura, in ragione di ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento del maggior danno

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 10, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi

eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

2. Su ciascuna fattura deve essere riportata la dicitura "Progetto 3CE292P3 Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon – acronimo UHI" nell'ambito del Programma di cooperazione interregionale Central Europe" e deve sempre essere indicato il periodo di riferimento delle attività.

3. La prima fattura sarà corrispondente a 2/36 del corrispettivo pattuito e verrà emessa a due mesi dalla conferma d'ordine; le successive tre fatture verranno emesse con cadenza semestrale, ciascuna pari a 6/36 del corrispettivo; l'ultima fattura a saldo, dovrà essere emessa a completamento delle attività oggetto del presente contratto ed il fornitore dovrà garantire il proprio supporto sino alla completa chiusura delle attività progettuali.

4. Le fatture, inoltre, dovranno:

 - riportare il numero d'ordine
 - riportare il CIG e il CUP;
 - essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
 - riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

 Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

5. I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.
 Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

6. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

 a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;

 b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

 c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

 a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

 b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.10.

 c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;

 d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;

 e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;

 f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;

 g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

 h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

 i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

 ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

 iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 23 – Referente tecnico di ARPA

Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico che costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione.

Art. 24 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 - Fonti normative, Art. 5 Termini di esecuzione, Art. 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Art. 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 9 Cauzione definitiva, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art.12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Art.13 Fatturazione e pagamenti, Art. 15 - Riservatezza, Art. 16 Risoluzione, Art. 17 Recesso, Art. 18 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 19 Subappalto, Art. 20 Divieto di cessione del contratto, Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore Art. 24 Foro competente, Art. 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

OGGETTO: Invito a presentare offerta per lo svolgimento del servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)", approvato nell'ambito del Programma operativo di Cooperazione Transnazionale Central Europe (CE) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 dei Fondi strutturali europei.
Importo presunto euro 98.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza: € 0,00.
Numero CIG:

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per lo svolgimento del servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)", approvato nell'ambito del Programma operativo di Cooperazione Transnazionale Central Europe (CE) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 dei Fondi strutturali europei.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 98.000 (IVA esclusa).

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura è necessario che la ditta sia in possesso del seguente requisito di capacità tecnica:

1) di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli a cui si riferisce l'appalto per un importo complessivo non inferiore a euro 90.000,00.

Per servizi analoghi si intende lo svolgimento di attività di supporto tecnico e gestionale in progetti transnazionali di elevata complessità organizzativa.

Timbro e firma per accettazione

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara .

2. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura:

"**Offerta per la fornitura del servizio per le attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)", approvato nell'ambito del Programma operativo di Cooperazione Transnazionale Central Europe (CE) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 dei Fondi strutturali europei. Importo a base di gara euro 98.000,00".**

Il plico dovrà pervenire a pena d'esclusione entro e non oltre le **ore 13.00 del 23 giugno 2011**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Via Po n. 5, 40139 Bologna

All'interno del plico devono essere contenute, **pena esclusione dalla gara**, 3 buste separate: la **BUSTA A** con la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, **BUSTA B** con la dicitura "**OFFERTA TECNICA"** e la **BUSTA C** con la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA".**

Le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti (tali quindi da non rendere visibile il loro contenuto), chiuse, sigillate dovranno contenere la documentazione, di seguito descritta:

La **BUSTA A, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**deve contenere:

1. copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri,disciplinare tecnico e sommario del progetto, tutti debitamente timbrati e firmati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
3. la dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato **sub "A"**;

La **BUSTA B), "DOCUMENTAZIONE TECNICA"** deve contenere una relazione riguardante:

Timbro e firma per accettazione

- la descrizione del servizio offerto con particolare evidenza degli elementi oggetto di valutazione come riportato da punto 4.2 della presente lettera di invito.

La **BUSTA C),** recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA"**, deve contenere:

- la sola offerta economica, redatta sull'apposito modulo allegato (dichiarazione di offerta).

I prezzi devono essere espressi euro, comunque, si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto e trasferta.

Tutti i prezzi offerti si intendono in Euro, IVA esclusa.

La **Dichiarazione d'offerta**, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documenti e regolarizzata con marca da bollo.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Arpa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

4. MODALITA' DI VALUTAZIONE

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dalla Commissione preposta, secondo il criterio del**l'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi in base ai parametri sottoriportati.

4.1 Modalità di attribuzione dei punteggi:

I criteri per la definizione dei punteggi sono i seguenti:

Parametro		Punteggio massimo
A	Offerta Tecnica	85 punti
B	Offerta economica	15 punti
Totale		100 punti

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:
Dove:
P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica
P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

Timbro e firma per accettazione

4.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (P_t): 85 PUNTI

I criteri per la definizione del punteggio tecnico ($\mathbf{P_T}$) e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

	Criterio	Punteggio massimo
1)	**Curriculum/competenze specifiche degli incaricati dello svolgimento del servizio.** (valutazione dei curricula, con particolare riferimento a competenze ed esperienze di supporto nei confronti di organizzazioni, dimensionalmente ed organizzativamente complesse e partecipazione a progetti internazionali)	**max. punti 20**
	• responsabile servizio	max punti 10
	componenti gruppo di lavoro	max punti 10
2)	**Articolazione del piano di lavoro, tipologia e tempistiche del servizio**	**max. punti 45**
	• modalità operative per la comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione; tipologia materiali per la comunicazione; tipologia relazioni con i mezzi di comunicazione; pianificazione, gestione e sviluppo della rete transnazionale dei partner; presentazione dettagliata del piano di lavoro	max punti 30
	• modalità di comunicazione con il Committente (ARPA) in tutte le fasi del lavoro dal momento iniziale fino alla chiusura completa delle attività;	max punti 15
3)	**Ulteriori aspetti migliorativi del servizio offerto** (valutazione degli eventuali servizi aggiuntivi ed accessori inerenti l'attività che l'offerente propone a supplemento dei servizi espressamente richiesti nel disciplinare tecnico)	**max. punti 20**
	TOTALE	**85 punti**

Per quanto riguarda il criterio "**curricula/competenze specifiche degli incaricati dello svolgimento del servizio"** di cui al punto 1 della tabella di cui sopra, si terranno in particolare considerazione i seguenti elementi qualificanti:

- Esperienza di collaborazione con enti locali a cui è preposta la gestione del territorio;

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici si moltiplicherà il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio con un coefficiente variabile tra zero e uno, attribuito discrezionalmente

Timbro e firma per accettazione

dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della maggiore/minore rispondenza funzionale delle offerte presentate con le esigenze dell'Amministrazione.

Saranno valutate le offerte economiche delle sole ditte che, relativamente all'offerta tecnica, abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 40 punti.

4.3 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe): 15 PUNTI

Il punteggio relativo al prezzo (P_e) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$(P_e) = 15^* (Val_{min} / Val_{offerto})$

Dove:

1. l'acronimo con il pedice "min" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;

2. l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

5. APERTURA DELLE OFFERTE

Il giorno **27 giugno 2011 alle ore 10,00 la Commissione nominata**, presso la sede di Arpa in Bologna, Via Po n: 5, procederà:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
2. all'apertura della busta A e alla verifica della regolarità della **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".**

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *"par condicio"* fra i concorrenti e nell'interesse di Arpa, i concorrenti potranno essere invitati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Effettuata la verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e, riunita in seduta riservata, procederà ad esaminarne il contenuto e attribuirà i relativi punteggi. Al termine verrà redatto un verbale di gara dal quale risulterà la graduatoria provvisoria delle Ditte offerenti.

6. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

La seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura della busta C "Offerta economica" verrà comunicata via fax, con adeguato preavviso, alle ditte offerenti. Nel corso della seduta verranno comunicati i punteggi attribuiti in seguito alla valutazione tecnica, si apriranno le buste economiche e verrà redatta la graduatoria con aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi ai criteri disciplinati nella presente lettera d'invito.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Timbro e firma per accettazione

Qualora taluna offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla fornitura, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, Arpa non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e a essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Arpa si riserva inoltre, la facoltà di non affidare la fornitura senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

7. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico.

La conferma definitiva della fornitura, che avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, è subordinata alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione anche via fax della richiesta di ARPA:

1. Idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita con le modalità e alle condizioni di cui all'art.113 del D.Lgs.163/2006 a garanzia degli impegni assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. Tale importo può essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta Concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali;

2. Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n.633/72.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 15 (quindici) giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la conferma d'ordine.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta e pubblicando gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.

8. EVENTUALI CHIARIMENTI

Timbro e firma per accettazione

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lauriola, Centro Tematico regionale Ambiente e Salute – ARPA ER.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizione Beni e Servizio tel. 051/6223879 – e-mail: acquisti@arpa.emr.it.

Documenti allegati:

- Capitolato d'oneri
- Disciplinare Tecnico
- Riassunto del progetto
- Dichiarazione di ammissione
- Dichiarazione di offerta
- Trattamento dati personali

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Timbro e firma per accettazione

N. Proposta: PDTD-2011-366 del 01/06/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Indizione di procedura in economia per l'aggiudicazione del servizio per attività di comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione previste all'interno del progetto di cooperazione territoriale denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)".

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/06/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Disciplinare tecnico

1. **Finalità e oggetto della gara**

Il servizio ha per oggetto l'affidamento di alcune attività di supporto tecnico e gestionale previste all'interno del progetto di cooperazione denominato "Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI)", approvato nell'ambito del Programma operativo di Cooperazione Transnazionale Central Europe (CE) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013 dei Fondi strutturali europei.

Il servizio dovrà essere finalizzato a supportare le strutture dell'Amministrazione appaltante coinvolte nella attuazione del progetto di cooperazione, nelle attività necessarie per la piena realizzazione ed esecuzione del progetto medesimo e per la corretta gestione delle risorse finanziarie, europee e nazionali, assegnate.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei riferimenti normativi previsti dal progetto.

2. **Descrizione dei servizi richiesti**

Il Progetto di cooperazione denominato UHI ha l'obiettivo generale di innescare e facilitare l'elaborazione di politiche e azioni concrete per ridurre l'impatto del fenomeno delle isole di calore urbane sulla salute e il benessere dell'uomo e migliorare la vivibilità del contesto urbano.

In particolare, gli obiettivi specifici sono quelli di:

- Aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dal fenomeno delle isole di calore urbane, mediante la definizione di una strategia di comunicazione e sensibilizzazione che coinvolga i cittadini e i pubblici amministratori sia a livello transnazionale che locale.

- Realizzare una rete transnazionale di competenze e gruppi di ricerca direttamente coinvolti nell'analisi del fenomeno ed enti pubblici responsabili della pianificazione territoriale e gestione del territorio.
- Fornire una conoscenza più approfondita sui rischi sanitari connessi alle isole di calore urbane anche in considerazione degli effetti macroclimatici, ambientali e sanitari del cambiamento climatico e del riscaldamento atmosferico globale.
- Stabilire uno standard comune e condiviso per il monitoraggio del fenomeno e il suo sviluppo: definizione di un database transnazionale permanente di parametri di monitoraggio micro-climatico utile per la valutazione del rischio sanitario e ambientale.
- Implementare metodi comuni e condivisi per la valutazione del rischio, definizione di un modello previsionale per limitare e prevedere l'evoluzione del fenomeno nell'ambito di diversi scenari di area urbana.
- Impostare strategie adeguate per la mitigazione e l'adattamento applicabili in tutte le città dell'Europa centrale;
- Fornire strumenti innovativi di pianificazione urbana e la gestione dello sviluppo delle città europee, tenendo in considerazione le più adeguate azioni di mitigazione e strategie di adattamento.

Il progetto di cooperazione è articolato nelle seguenti linee progettuali:

1: gestione e coordinamento del progetto;

2: comunicazione del progetto, gestione della conoscenza e disseminazione;

3: analisi di inquadramento;

4: rete transnazionale e strumenti di valutazione del fenomeno delle isole di calore;

5: strategie di mitigazione e adattamento;

6: azioni pilota e di capitalizzazione per limitare gli effetti del fenomeno delle isole di calore.

Coerentemente con quanto previsto nel progetto, l'attività di assistenza tecnica all'Amministrazione appaltante dovrà essere articolata secondo le seguenti linee di servizio:

A) Sistema di valutazione della qualità e monitoraggio dei risultati attesi

Definizione di un sistema di valutazione della qualità basato sull'analisi della coerenza tra risultati attesi e quelli raggiunti e sulla rilevazione di eventuali non conformità. Il soggetto aggiudicatario fornirà un dettagliato piano di lavoro, che preveda un'analisi intermedia ed una finale che possano consentire un'azione di correzione delle eventuali non conformità da parte dell'insieme dei partner. Per implementare tale sistema di valutazione il primo atto sarà la redazione di un manuale operativo per tutti i partner che definisca le modalità di fornitura degli output progettuali. Tale manuale operativo dovrà essere presentato al Committente entro un mese dalla conferma d'ordine.

B) Comunicazione, gestione della conoscenza e disseminazione

Supporto alla gestione della comunicazione dell'Amministrazione appaltante previa individuazione di un responsabile della comunicazione (Communication Manager) individuato tra i componenti del gruppo di lavoro indicato al successivo punto 3 "Gruppo di lavoro", che si occupi di:

- predisposizione di un piano di comunicazione;
- disegno del logo ufficiale del progetto;
- relazioni con i mezzi di comunicazione e rilascio dei comunicati stampa concernenti le attività di progetto;
- definizione dei contenuti della newsletter informatica;
- produzione e stampa del materiale locale di disseminazione (leaflets e brochures);
- contributo alla gestione del sito web e degli strumenti di comunicazione multimediale;
- redazione della pubblicazione finale.

C) Gestione della rete transnazionale

Tale linea di servizio si articola nelle seguenti attività:

- produzione di reportistica tecnica di supporto alla composizione del quadro conoscitivo concernente l'entità del fenomeno delle isole di calore urbano nel

contesto europeo con particolare riferimento alla correlazione con i cambiamenti climatici;

- supporto all'istituzione e coordinamento della rete transnazionale, dei gruppi tematici transnazionali, di cui faranno parte esperti espressi dai vari partner, e del comitato scientifico transnazionale;
- gestione e coordinamento del gruppo di lavoro locale, che coinvolgerà esperti e portatori d'interesse per analizzare e monitorare lo sviluppo dell'azione pilota;
- supporto nella definizione delle strategie di adattamento al fenomeno delle isole di calore urbano tramite la definizione di un portfolio di strategie di adattamento specificamente definite per le differenti aree di progetto;
- descrizione delle diverse aree urbane oggetto di analisi.

Il servizio dovrà fornire all'Amministrazione appaltante un supporto continuativo per la durata del contratto e dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall'andamento dell'attuazione del progetto.

Inoltre, il fornitore dovrà garantire all'Amministrazione appaltante la produzione di due rapporti di monitoraggio qualitativo (uno intermedio e uno finale) in cui verranno riportati gli obiettivi quantitativi raggiunti e la produzione completa di tutti gli output previsti con le scadenze previste dal Progetto. L'amministrazione appaltante farà una valutazione degli obiettivi e degli output raggiunti potendo richiedere la correzione e/o la specificazione di tali punti qualora noti incongruenze.

L'affidatario dovrà garantire la disponibilità ad effettuare incontri settimanali a discrezione dell'Amministrazione appaltante e la produzione completa degli output alle scadenze previste dal progetto.

Tutta la documentazione prodotta dal fornitore sarà di proprietà del Lead Partner e dovrà essere immediatamente disponibile dietro richiesta.

L'affidatario farà continuo ed esclusivo riferimento al Coordinatore del progetto (Project manager) all'uopo indicato dalla Amministrazione appaltante.

3. Gruppo di lavoro

In considerazione della complessità dei servizi richiesti, il fornitore è tenuto a costituire un Gruppo di lavoro che abbia la funzione di supportare, con le dovute professionalità e strumenti, la preparazione, organizzazione e realizzazione e gestione di tutte le attività previste nell'offerta tecnica.

Il gruppo di lavoro incaricato di realizzare il servizio dovrà essere costituito al minimo e a pena di esclusione da:

- n. 1 **responsabile del servizio (Communication manager) con esperienza:**
 - nel campo della programmazione e gestione dei fondi strutturali attuati a livello regionale, nazionale e comunitario;
 - nella gestione di reti internazionali di cooperazione e di ricerca;
 - in materia di comunicazione, disseminazione e formazione;
 - nell'ambito della pianificazione territoriale, nella gestione e programmazione urbana.
- n. 1 **coordinatore operativo,**
 - con esperienza professionale nel coordinamento tecnico di progetti internazionali e supporto specifico agli enti pubblici nell'attuazione di programmi con fondi comunitari, in particolare Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) e aspetti gestionali inerenti;
 - con esperienza in materia di comunicazione multimediale;
 - con esperienza in materia di comunicazione, disseminazione e formazione.
- n. **1 esperto**
 - con esperienza in materia di assistenza tecnica alla gestione di progetti di cooperazione internazionale ed europea;
 - con esperienza in materia di comunicazione multimediale;
- n. **1 esperto**

o con esperienza in materia di comunicazione multimediale.

Timbro e firma

- n. **1 esperto**

o con esperienza in materia di meteorologia e/o climatologia.

Il gruppo di lavoro descritto è soggetto alle integrazioni che i concorrenti riterranno opportuno o necessario apportare, fermo restando che il concorrente dovrà presentare un gruppo di lavoro composto almeno dalle figure professionali sopra indicate.

Il contraente si impegna a non modificare il gruppo di lavoro, né nel numero complessivo, né nelle persone dei singoli componenti proposti, se non per cause di forza maggiore e previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, oppure di comune accordo con quest'ultima.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa, inoltre, a condizione che i sostituti presentino *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Amministrazione appaltante.

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma